

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1970

Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 603, istitutiva di una imposta sulle società (riprodotta nel nuovo testo unico delle imposte dirette, approvato con regio decreto 29 gennaio 1958, n. 645), l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese veniva assoggettato alla suddetta imposta, con accertamenti che sono tati, di volta in volta, contestati dal predetto Ente.

L'articolo 151, lettera *d*), del predetto testo unico stabilisce che sono esenti dalla imposta sulle società: « le Aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, nonché quelle delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e relativi Consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico ».

La situazione dell'Ente autonomo per lo acquedotto pugliese rispetto al disposto dell'articolo 151, lettera *d*) è quanto mai paradossale, perchè non beneficerebbe della esenzione. E il paradosso è in questo: che l'Azienda, se fosse rimasta nell'originaria forma di Consorzio tra le Provincie pugliese

si e lo Stato, sarebbe stata inequivocabilmente esente dalla imposta *de qua*, mentre invece, per il fatto di essere stata trasformata in Ente autonomo — con un deciso accostamento alle Amministrazioni dello Stato, tanto da essere considerato, nella dottrina (Vedi Einaudi-Repaci: « Il sistema tributario italiano » - Pagg. 56 e segg.) amministrazione indiretta dello Stato, esercente servizi propri dello Stato — andrebbe soggetta all'imposta sulle società.

A nulla influiscono, ai fini dell'esenzione, le considerazioni che, pur nella nuova forma di Ente, sono mantenuti pressochè integri i caratteri del vecchio Consorzio; che con l'istituzione dell'Ente, lo Stato si è assunto per intero l'onere e la responsabilità dell'opera; che l'insieme delle condotte e degli impianti costituiscono beni demaniali dello Stato; che l'Ente agisce in regime di monopolio; eccetera.

Trattandosi di una norma di carattere eccezionale, l'esenzione non può essere estesa oltre i casi tassativamente previsti e quindi, data la formulazione del citato articolo 51, lettera *d*), l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese non può essere compreso tra

le Amministrazioni esenti, perchè, a rigore, non è più un Consorzio tra Province e Stato e, nello stesso tempo, non rientra tra le Amministrazioni dello Stato, precisamente indicate dalla legge, con riferimento a norme positive di diritto (articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato).

Assoggettandolo all'imposta sulle società, l'Acquedotto pugliese viene considerato alla stregua di una qualsiasi impresa privata a carattere speculativo, viceversa, il suddetto Ente è una Azienda destinata a soddisfare interessi pubblici, cioè collettivi, che sono nei fini dello Stato, per cui le sorti del bilancio dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese non possono lasciare indifferente lo Stato, perchè, in effetti, l'Ente gestisce una opera costruita a spese dello Stato e i risultati di tale gestione, se attivi, vengono erogati quasi esclusivamente per il completamento, il rinnovamento e la manutenzione straordinaria delle opere.

L'attività dell'Acquedotto pugliese si esplica su di una larghissima zona dell'Italia meridionale, costituisce elemento essenziale di vita, di civiltà, di progresso per circa cinque milioni di abitanti; il servizio di erogazione dell'acqua viene effettuato a prezzo accessibile (CIP) a tutti gli strati della popolazione, il che sta a significare che lo scopo dell'Ente per l'acquedotto pugliese è essenzialmente uno scopo sociale dal quale esula ogni fine di lucro.

Queste finalità, o meglio ancora, le funzioni di pubblico interesse cui esso assolve, non possono essere obliterate, infatti, tali caratteristiche determinarono, all'epoca della istituzione dell'Acquedotto pugliese, la sua esenzione dalle imposte dirette allora esistenti, come fa fede il primo comma dell'articolo 15 della legge 23 settembre 1920, n. 1365. Da ciò si deduce che la non inclusione della imposta sulle società fra le esenzioni, a suo tempo concesse all'Ente per lo acquedotto pugliese è dovuta, com'è ovvio, alla istituzione *a posteriori* della predetta imposta.

Pertanto, la mancata interpretazione in senso favorevole all'Ente autonomo per lo

acquedotto pugliese dell'articolo 151, lettera *d*) del testo unico delle imposte dirette, costituisce una frustrazione dello spirito che animò il legislatore allorquando sancì i benefici fiscali allo stesso Ente.

Il carattere omnicomprensivo delle esenzioni dalle imposte dirette sancite nell'articolo 15 della legge istitutiva dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (23 settembre 1920, n. 1365) ebbe indiretta conferma, allorchè l'Acquedotto pugliese fu esentato, con declaratoria del Ministero delle finanze, da altri due tributi diretti istituiti dopo la costituzione dell'Ente, e precisamente: imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1529) e contribuzione di solidarietà nazionale (decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 72).

Anche l'Avvocatura generale dello Stato, a proposito dell'imposta sulle società, interpellata dal Ministero delle finanze in ordine alla applicazione o meno della predetta imposta all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, nel parere, espresso in data 1° settembre 1959, affermava che l'Acquedotto pugliese doveva essere esonerato dal pagamento della imposta sulle società.

D'altra parte, il pagamento della imposta, oltre che costituire un onere rilevantissimo ed insopportabile per tale Ente, rappresenterebbe un vero assurdo giuridico, politico ed economico.

Giuridico, perchè mentre l'ipotetico modesto acquedotto di un piccolo comune sarebbe esente, l'Acquedotto pugliese, che non è dei Comuni, non è delle Province, ma, per la sua mole grandiosa e la sua importanza rilevantissima, è essenzialmente dello Stato, quale massimo Ente pubblico destinato a tutelare i maggiori interessi della collettività, deve pagare l'imposta.

Politico, perchè in netta contraddizione con il processo di valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno d'Italia e di riparazione verso quelle aree depresse.

Economico, perchè in definitiva l'onere dell'imposta provocherebbe, come contropartita, un inasprimento delle tariffe della acqua, assolutamente deleterio per la vita

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

civile ed industriale delle regioni interessate: inasprimento di tariffe certamente da nessuno voluto.

Pertanto, ove l'imposta fosse mantenuta a carico dell'Acquedotto pugliese, sarebbe impossibile senza una adeguata maggioranza di tariffe, per il suddetto Ente fronteggiare il nuovo rilevante onere fiscale che,

solo per il periodo 1° gennaio 1954-31 dicembre 1968, raggiunge già un importo di circa cinque miliardi, ed è destinato con il tempo ad aumentare.

Per i motivi su esposti, si ritiene più che giustificato ed opportuno esentare il suddetto Ente dall'imposta sulle società, e si avanza il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Agli effetti dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intende compreso fra le aziende di cui a detto articolo, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, quale opera di grandissimo interesse pubblico, che agisce di fatto in regime di monopolio, senza fine di lucro, e svolgendo attività prettamente sociale.

Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente comma.